

GIURISPRUDENZA CASA

**ASSEMBLEA DEI CONDOMINI,
VALORE PROPRIETARIO MAGGIORE**

“In tema di condominio negli edifici, la regola posta dall’art. 1136, comma 3, cod. civ., secondo la quale la deliberazione assunta dall’assemblea condominiale in seconda convocazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio, va intesa nel senso che, coloro che abbiano votato contro l’approvazione non devono rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore, atteso che l’intero art. 1136 cod. civ. privilegia il criterio della maggioranza del valore dell’edificio quale strumento coerente per soddisfare le esigenze condominiali”. Cass. 12.11.’20 n. 25558, inedita.

a cura dell’Ufficio legale della **Confedilizia**

